

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > Bulgaria

Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Bulgaria



Bulgaria

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

L'organo mittente incaricato della notifica in un altro Stato membro delle comunicazioni giudiziarie e dei giuramenti è la giurisdizione dinanzi alla quale la causa è pendente.

L'organo mittente per la notifica di documenti extragiudiziali in un altro Stato membro è la corte distrettuale (rayonen sad) o l'ufficiale giudiziario avente giurisdizione per l'indirizzo attuale o permanente della notifica della persona o dell'ente che richiede la notifica; per i documenti certificati da un notaio la corte distrettuale competente per il distretto nel quale il notaio esercita la sua attività.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

L'organo ricevente nel caso della Repubblica di Bulgaria è la corte distrettuale (rayonen sad) nella cui giurisdizione i documenti devono essere notificati.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Le corti distrettuali accettano le consegne effettuate mediante posta delle domande di notifica o delle notifiche e dei relativi documenti allegati da notificare.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

I tribunali distrettuali (rayonen sad) accettano i formulari compilati in bulgaro.

Articolo 4 - Autorità centrale

Ministero della Giustizia

Direzione "Cooperazione giuridica internazionale e affari europei"

Unità "Cooperazione giudiziaria in materia civile"

Tel.: +359 2 9237 583

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

Indirizzo email:  civil@justice.government.bg

Indirizzo: ul. «Slavyanska» n. 1

1040 Sofia

Bulgaria

Articolo 7 - Assistenza nel reperimento di recapiti

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in Bulgaria, in caso di richiesta di stabilire l'indirizzo del destinatario di un documento, è competente il tribunale distrettuale per la cui giurisdizione sono stati forniti i dati. In mancanza di dati relativi all'indirizzo, è competente il Sofijski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia).

Qualora il tribunale distrettuale (organo ricevente in Bulgaria) non sia in grado di procedere alla notificazione o comunicazione all'indirizzo indicato dalla parte, esso stabilisce d'ufficio che il destinatario ha un recapito permanente o attuale e inoltra la domanda di notificazione o comunicazione al tribunale distrettuale competente nel cui distretto deve essere effettuata la notificazione o comunicazione.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il formulario di domanda tipo della trasmissione di documenti può essere completato in bulgaro, o accompagnato da una traduzione in bulgaro.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

La lingua ufficiale della Bulgaria è il bulgaro.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

La legislazione bulgara non prevede un termine prestabilito per la notificazione o comunicazione degli atti.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Repubblica di Bulgaria autorizza la redazione del certificato di notifica della copia dei documenti notificati in bulgaro, in inglese o in francese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La legislazione bulgara non prevede una tassa per la notifica dei documenti effettuata normalmente. Qualora si faccia ricorso a un particolare metodo di notifica verrà applicata una tassa il cui importo è determinato conformemente al tariffario allegato alla legge sulle funzioni degli ufficiali giudiziari privati.

Articolo 17 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Articolo 19 - Notificazione o comunicazione per via elettronica

La Bulgaria non prevede condizioni aggiuntive per l'accettazione di servizi per via elettronica.

Articolo 20 - Notificazione o comunicazione diretta

La notificazione o comunicazione diretta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, non è consentita dal diritto bulgaro.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

La Repubblica di Bulgaria dichiara che non si avvarrà della possibilità di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

La domanda di cui all'articolo 22, paragrafo 4, può essere presentata alla Corte suprema di cassazione (Varhoven kasatsionen sad) entro un anno dalla decisione.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

La Repubblica di Bulgaria non attua né ha concluso accordi, trattati o intese internazionali con altri Stati membri dell'UE che prevedono un'ulteriore accelerazione o semplificazione della notificazione o comunicazione degli atti.

Il regolamento prevale sugli accordi conclusi dalla Repubblica di Bulgaria con altri Stati membri in materia di notificazione o comunicazione degli atti in materia civile e commerciale.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Finora la Bulgaria non intende avvalersi della possibilità di gestire il sistema informatico decentrato prima della scadenza.

■ Ultimo aggiornamento: 17/09/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.